

Codice A1414E

D.D. 4 novembre 2025, n. 664

**JMedical srl: autorizzazione all'alloggiamento, stazionamento e utilizzo di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico su mezzo mobile fino al 31.12.2025.**



**ATTO DD 664/A1400B/2025**

**DEL 04/11/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400B - SANITA'**

**OGGETTO:** JMedical srl: autorizzazione all'alloggiamento, stazionamento e utilizzo di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico su mezzo mobile fino al 31.12.2025.

Premesso che,

con Determinazione n. 275 del 23 maggio 2016 il Legale Rappresentante della società JMedical srl è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta dalla "GE Healthcare" modello "Optima MR450w" con magnete superconduttore con intensità di campo da 1,5 Tesla presso l'Ambulatorio Medico Polispecialistico sito in via Druento n. 153/56 a Torino (TO).

Con nota del 24 ottobre 2025, acquisita al protocollo regionale n. 25080/A1414E del 27.10.2025, l'ing. Gianni Lovera nato a Cuneo (CN) il 01.06.1964, in qualità di Legale Rappresentante della società "JMedical srl" con sede legale in via Druento n. 153/56 a Torino (TO), ha depositato l'istanza di autorizzazione all'alloggiamento, stazionamento e utilizzo di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico su mezzo mobile fino al 31 dicembre 2025 presso un'area all'aperto appartenente alla società JMedical srl al fine procedere con le operazioni di sostituzione dell'apparecchiatura attualmente installata in virtù dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n. 275 del 23.03.2016 sopra citata.

L'apparecchiatura a risonanza magnetica "Optima MR450w" prodotta da "GE Healthcare", con magnete superconduttore con intensità di campo da 1,5 Tesla, attualmente operante presso l'Ambulatorio Medico Polispecialistico di via Druento n. 153/56, verrà sostituita con l'apparecchiatura "Philips BlueSeal da 1,5 Tesla" a basso contenuto di elio nel medesimo sito.

Preso atto che,

sono stati individuati i responsabili della sicurezza e dell'attività: Esperto responsabile della Sicurezza in RM: dott. Michele Stasi – Qualifica: Specialista in Fisica Medica; Medico responsabile della sicurezza e dell'attività in RM: dott. Gino Carnazza: Direttore Tecnico Diagnostica per Immagini;

il Legale Rappresentante della società JMedical srl, titolare dell'Ambulatorio sito in via Druento n. 153/156, è autorizzato all'esercizio dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini di I

livello con autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, rilasciato dalla Città di Torino con atto n. 37/16 del 22.03.2016;

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021;

sono state indicate le caratteristiche dell'automezzo: Marca: Oshkosh, Modello: OSV, Targa: UK-K311 8086; la linea isomagnetica da 0,5 nT è contenuta in qualsiasi direzione all'interno del mezzo mobile.

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma;

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione”* che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

con nota prot. n. 25433/A1414E del 29 ottobre 2025 è stata inoltrata richiesta di parere al Gruppo tecnico ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante di JMedical srl, a mezzo posta elettronica certificata del 31 ottobre 2025, acquisita al protocollo n. 25743/A1414E del 03.11.2025, hanno espresso parere favorevole all'alloggiamento, stazionamento e utilizzo di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico su mezzo mobile con le seguenti note: *“Data la prossimità della MRI ad aree destinate a parcheggio si rammenta come debbano essere rispettate le specifiche del produttore e le eventuali integrazioni dei responsabili della sicurezza riguardo i vincoli di movimentazione delle masse metalliche per la qualità dell'immagine e si raccomanda di comunicare presenza e posizionamento della MRI nell'area anche al comando dei VVF con il quantitativo di elio liquido presente”*.

considerato inoltre che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, autorizzare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 il Legale Rappresentante della società "JMedical srl" all'alloggiamento, stazionamento e utilizzo di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico su mezzo mobile fino al 31.12.2025 al fine procedere con le operazioni di sostituzione

dell'apparecchiatura attualmente installata in virtù dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 275 del 23.03.2016.

Nel caso in cui alla scadenza prevista si rendesse necessaria una proroga all'utilizzo dell'apparecchiatura rispetto alla scadenza determinata con il presente provvedimento, il Legale Rappresentante della struttura sanitaria deve presentare domanda di proroga dell'apparecchiatura mobile almeno 60 giorni prima della scadenza indicandone le motivazioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147;
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

#### *determina*

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il Legale Rappresentante della società "JMedical srl" all'alloggiamento, stazionamento e utilizzo di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico su mezzo mobile fino al 31.12.2025 al fine procedere con le operazioni di sostituzione dell'apparecchiatura attualmente installata in virtù dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 275 del 23.03.2016.

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792, alle indicazioni del Gruppo tecnico indicate in premessa al presente atto, nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

*Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.*

*La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.*

Il Funzionario estensore  
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')  
Firmato digitalmente da Antonino Sottile